

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Rispondo anzitutto all'onorevole Pavia, che non parmi opportuno stabilire nella legge a quale categoria debbano essere ascritte le funicolari e quando siano da considerarsi tramvie o ferrovie: è meglio determinare ciò di caso in caso; mentre per ora è importante solo stabilire che possono essere considerate tramvie, anche se in sede propria.

Questo è ciò che può praticamente giovare; mentre, se si volessero stabilire norme rigide, si riuscirebbe all'effetto opposto, creando in molti casi ostacoli gravi.

Del resto osservo, che negli ultimi tempi il Ministero ha cercato di facilitare la concessione delle funicolari considerandole tramvie, anche quando erano tutte in sede propria...

PAVIA. Lo so, e ringrazio.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. ...ma, a togliere ogni dubbio, è bene dare al Governo tale facoltà con formale disposizione di legge, e a questo tende l'emendamento concordato tra Governo e Commissione.

Agli onorevoli Ferrero di Cambiano, Bizozero ed altri, che hanno presentato un emendamento nel senso di mantenere il sistema dell'autorizzazione, rispondo che la riforma da noi proposta tende, non ad ostacolare, ma ad agevolare la costruzione di tramvie.

L'esperienza, invero, insegna che il maggiore ostacolo alla concessione delle linee tramviarie è costituito dalla grandissima difficoltà di formare i relativi consorzi stradali. Ed in pratica avviene di continuo che al Ministero è chiesta l'autorizzazione dell'apertura di linee tramviarie senza che siano costituiti prima i consorzi prescritti dalle vigenti norme di legge.

Ora noi determiniamo che basti la concessione per decreto reale e con ciò tutte le pratiche per la costituzione di consorzi stradali vengono ad essere eliminate.

Ma si obietterà: le provincie ed i comuni proprietari delle strade non hanno alcuna voce in capitolo? Non è questo il concetto nostro, poichè agli enti proprietari delle strade, che rappresentino i due terzi dell'intero percorso, diamo facoltà d'impe-
diere la concessione.

In tal guisa la concessione viene ad essere assicurata in tutti quei casi, nei quali le opposizioni degli enti locali sieno assolutamente irragionevoli; poichè non possiamo

ammettere che, per l'opposizione di un piccolo comune, non si costruisca una tramvia che gioverebbe ad una gran parte della provincia.

Pare a me che con la disposizione da noi proposta, e meglio chiarita con le aggiunte concordate con la Commissione, ogni motivo di preoccupazione debba cessare nell'animo di coloro che hanno proposto emendamenti. La conclusione pratica è, che a provincie e comuni nulla è tolto di quanto hanno, poichè resta ferma la necessità del consorzio, sempre quando abbiano rapporti di gestione diretti o indiretti con l'impresa; e negli altri casi possono far valere le loro ragioni col diritto di opposizione, che si può convertire in un diritto di veto, se gli oppositori rappresentino la maggioranza. Si toglie invece il grave inconveniente attuale, che il dissenso di un solo comune, proprietario forse soltanto di pochi metri di strada da percorrersi con la tramvia, possa impedire la concessione.

L'onorevole Ferrero di Cambiano mi domandava se occorre il decreto reale di concessione anche per le tramvie non sovvenzionate. La mia risposta implica che occorrerà anche per queste, e per non creare possibilità di dubbio in proposito mi astengo dall'accettare la trasposizione domandata dall'onorevole Ferrero.

Tengo quindi fermo l'emendamento nei termini concordati con la Commissione.

All'onorevole Dell'Acqua nulla debbo dire, poichè egli accetta l'emendamento concordato.

PRESIDENTE. L'onorevole Bizozero insieme con gli onorevoli Pavia e Mira ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel comma quinto, alla parola: concessione sostituire: autorizzazione e nel comma quinto, dopo le parole: prodotti lordi, aggiungere: qualora lo Stato abbia accordato sovvenzioni.

Vi insiste, onorevole Bizozero?

BIZOZERO. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Pavia ha presentato, insieme con l'onorevole Mira, il seguente emendamento:

In luogo dei commi 5° e 6° sostituire:

« Nel decreto reale di autorizzazione all'esercizio sarà stabilita la durata dell'autorizzazione non superiore agli anni 60 e, in relazione alla durata della concessione dell'uso del suolo stradale rilasciato dagli enti proprietari della strada ed inoltre per le tramvie sussidiate, oltre le prescrizioni in-